

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sessione lavoro

composta dai magistrati:

Dr. Raffaele Bazzoffi
Dr. Fausto Nisticò
Dr. Vincenzo Nuvoli

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

nella causa iscritta al n. 169 Ruolo Generale 2010 discussa all'udienza dell'8 novembre 2011, promossa

da

PROVINCIA DI PISTOLA (Avv. Coppola)

appellante

Contro

ROCCO LAULETTA (Avv. Iaria, Montini)

appellata

Conclusioni delle parti: come in atti

Oggetto: impiego pubblico - segretario provinciale - retribuzione di posizione - c.d. galleggiamento - criteri di applicazione.

Svolgimento del processo

Con sentenza 10 dicembre 2009 il Tribunale di Pistoia accoglieva la domanda avanzata da Rocco Lauletta ed accertava il suo diritto alla determinazione della retribuzione di posizione sulla base dell'art. 41, comma 5, CCNL, così condannando l'Ente Territoriale al pagamento delle differenze retributive. Il Tribunale, in particolare, riteneva che i maggiori compensi a titolo di retribuzione di posizione per gli incarichi aggiuntivi, previsto dall'art. 41, IV comma, CCNL andassero conteggiati in esito all'allineamento della retribuzione medesima a quella del dirigente apicale ai sensi del successivo comma V.

La sentenza veniva appellata dall'Amministrazione provinciale che la censurava con una serie di articolati motivi, anche si subordinò, dei quali si dirà nel prosieguo nei limiti della loro rilevanza ai fini della decisione.

Costituitosi l'appellato, che concludeva per il rigetto dell'impugnazione, all'udienza dell'8 novembre 2011 la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo del quale veniva data pubblica lettura.

Motivi della decisione

L'appello è fondato.

L'appellato - segretario provinciale - sostiene che, nel calcolo della retribuzione di posizione, l'allineamento alla indennità percipita dal dirigente dell'Ente debba comunque rappresentare la base alla quale aggiungere la quota prevista dal CCNL attribuita per le funzioni ulteriori rispetto a quelle proprie del profilo professionale. In definitiva egli ritiene che, fatta 100 la indennità base e 150 quella del dirigente, la quota di 30 (corrisposta per gli incarichi ulteriori) debba essere aggiunta alla indennità già allineata a quella

del dirigente e dunque l'indennità complessiva risulti 180. Parte datoriale, al contrario, sostiene che l'operazione di allineamento assorba i compensi per incarichi inferiori e quindi che il risultato finale non possa essere che 150.

In concreto il lavoratore, al momento della richiesta di allineamento, percepiva, a titolo di retribuzione di posizione, quella base sommata a quella corrisposta (art. 41 comma 4 CCNL) per le funzioni speciali. Nell'accordarla, parte datoriale ha allineato la retribuzione ma ha assorbito la quota già in essere.

Il meccanismo, in astratto, è regolato dai commi 3,4,e 5 dell'art. 41 CCNL ed in particolare il V° comma prevede che " *gli enti assicurano, altresì, ... che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell'ente in base al contratto collettivo dell'area della dirigenza...*".

Si ha, perciò, che quanto conta è che il segretario non percepisca meno di quanto non competa al dirigente e la norma assicura tale livello, al fine evidente di allineare le due retribuzioni in ragione della non coincidenza cronologica della rispettiva contrattazione collettiva.

Pur non condividendo la Corte l'argomento meramente formalistico che il difensore di parte pubblica ha offerto alla valutazione giudiziaria, e cioè il rappresentare la retribuzione di posizione incrementata dal compenso per gli incarichi speciali la "base" da adeguare, tuttavia ritiene che la domanda non sia fondata in ragione di una diversa considerazione che attiene alla dimostrazione, o quantomeno alla deduzione, di un pregiudizio concreto tenuto conto della specificità del rapporto; perché, infatti, è verisimile che l'una o l'altra ricostruzione conducano a risultati diversi a seconda dell'entità di partenza della retribuzione di posizione in ragione della dimensione dell'Ente e della misura della retribuzione di posizione percepita dal dirigente di riferimento. Ancorché, poi, nel corso del giudizio di primo grado il difensore di parte pubblica non abbia svolto tale argomento, è opinione del Collegio che la regola negoziale in esame non possa trovare sempre e comunque una sua applicazione astratta, ma, al contrario, debba commisurarsi alla specifica fattispecie che, come è ovvio, può variare nei contenuti essenziali da caso a caso. E, pertanto, il difetto della concreta dimostrazione di un pregiudizio concreto rapportato alla natura ed all'impegno dell'incarico aggiuntivo rispetto all'impegno dell'incarico "base" non consente di dare applicazione alla regola invocata dal lavoratore, mancando la prova su una circostanza determinante e cioè sul fatto che l'incarico aggiuntivo rappresenti ed abbia rappresentato un onere maggiore di quanto non lo sia in una diversa realtà dove l'incarico aggiuntivo non sia affidato. In difetto di tale specifica dimostrazione è escluso, infatti, che l'assorbimento abbia penalizzato il Segretario.

Il che conferma che, anche in astratto, la lettura della norma pattizia che offre il lavoratore non corrisponde ad una sua corretta interpretazione.

Quanto alle spese, la compensazione (per entrambi i gradi) si impone in considerazione della non semplice ricostruzione della fattispecie astratta.

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello rigetta la domanda avanzata in primo grado e compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Firenze 8 novembre 2011

Il consigliere estensore

Il Presidente